N. Gen.le 691 del 11/10/2017

N. di Settore 175 del 11/10/2017



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA SETTORE I "AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE" IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO 3° TRIMESTRE 2017 - ART. 10 LEGGE N. 114/2014 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 90/2014 E DELIBERAZIONE DELLA SEZIONE DELLE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI N. 21/SEZAUT/2015/QMIG.-

Premesso che l'art. 10 della. legge n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, prevede l'abrogazione dei diritti di rogito a favore del segretario comunale e l'abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria da versare all'Agenzia Autonoma Albo Segretari Comunali e Provinciali;

Considerato che le norme previgenti stabilivano che il comune era tenuto a versare al segretario comunale il 75% sul 90% della quota sui diritti di rogito spettante al comune stesso, e comunque entro un massimo di un terzo dello stipendio in godimento;

Considerato che l'articolo .citato interviene, prevedendo l'abolizione dell'attribuzione ai segretari comunali, delle quote loro spettanti sui diritti di rogito e, che, pertanto .le, somme relative verranno interamente acquisite dai bilanci degli enti locali;

Considerato che la legge n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, prevede l'erogazione dei diritti di rogito a favore dei segretari che non rivestono la qualifica dirigenziale e per quelli che prestano la loro opera presso enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, nella misura non superiore ad un quinto dello stipendio;

Considerato infine, che la norma prevede che le nuove disposizioni non si applichino sulle quote maturate prima della data di entrata in vigore del decreto legge, ovvero il 25 giugno 2014;

Visto il parere 275/2014 della Corte dei Conti sezione Lombardia;

Vista la deliberazione N.21/SEZAUT/2015/QMIG del 4 giugno 2015che testè recita: "alla

luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2 bis del d.l 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge II agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C. In difetto di specifica regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti **integralmente** ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario. Le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti;

VISTI i pareri Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna - deliberazione n.15 settembre 2016 n. 74 ,; deliberazione 7 ottobre 2016 n. 50 della Corte dei Conti sezione regionale di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia ; deliberazione 13 ottobre 2016 n. 167 della Corte dei Conti Sezù. Regionale di controllo per la Puglia ; deliberazione 8 novembre 2016 n. 132 della Corte dei Conti Sez. regionale di controllo per la Regione Sardegna :

Vista la sentenza n. 75/2016 della Corte Costituzionale;

Visto il parere n. 26297 del 25 marzo 2016 della Ragioneria Generale dello Stato, rilasciato in risposta al quesito posto da un Comune, che ha richiamato solo la pronuncia della Corte dei Conti Sezione Autonomie, sottolineando l'irrilevanza della pronuncia della Corte dei Costituzionale, contenuta in una sentenza di rigetto e quindi valida ed efficace solo nel caso di specie;

Considerato che il Segretario Generale di questo Comune Dott. Filippo Ensabella, non rientra fra i Segretari di fascia C, e che, quindi in virtù della su richiamata deliberazione della Sezione delle autonomie-della Corte dei Conti, per i rogiti effettuati dalla data del 24 giugno 2015, data di deposito presso la Segreteria della su richiamata Sezione delle autonomie non gli competono più i diritti di rogito.

CONSIDERATO che la posizione giuscontabile attuale è resistente alla posizione espressa dalla magistratura ordinaria e che , al fine di evitare d'incorrere in rilievi ispettivi della RGS (che in genere si riporta agli orientamenti giuscontabili) , non si ritiene di liquidare i diritti di rogito al Segretario generale di questo Ente, in via prudenziale ;

Visti gli allegati prospetti, relativi alle somme incamerate durante il 3° trimestre 2017, di €. 132,73 ;

Ritenuto pertanto procedere al riparto delle somme sopracitate;

Visto l'art. 184 delD.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Vista la determina Sindacale n.30 del 30/12/2016 , con la quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità del 1° Settore "Affari Generali e Organizzazione "e attribuita la P.O per il periodo 01/01/2017-31/12/2017 ;

Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 15.03.2017, divenuta esecutiva il 01.04.2017;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Viste:

- la delibera di Consiglio Comunale n.42 in data 31.05.2017, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 43 in data 31.05.2017, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

- la delibera di Giunta Comunale n. 45 in data 06.06.2017, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2017-2019;
- la delibera di G.M 78 del 09/08/2017, immediatamente esecutiva, di variazione al PEG 2017 e riassegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di P.O.

DETERMINA

Per le motivazioni citate in premessa

- 1. **Attribuire** al Comune il 100% di € 132,73 ;
- 2. **Di Incamerare** la somma di cui sopra al Titolo 3 Tipologia 100 Categoria 02 capitolo 521 del compilando bilancio 2017, gestione competenza ;
- 3. Di Dare Atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale ai sensi del D.L 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;
- 4. **Trasmettere** copia del presente provvedimento agli uffici finanziari per gli adempimenti di competenza e al Sindaco.
- 5. Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei responsabili del presente procedimento , identificati nei Dipendenti Palmeri Vita e Malaguarnera Nicolina ;
- 6)Dare atto che il superiore importo è esigibile nel corrente ' esercizio finanziario;

II Responsabile del Procedimento (PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

II Responsabile del Settore (DOTT. PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 11/10/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;